

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Filtro in appello, inammissibilità, ricorso per cassazione: essenziale la data della comunicazione dell'ordinanza e rivolgerlo contro la sentenza di primo grado; l'ordinanza è ricorribile solo per violazioni della legge processuale

Il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in caso di ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., decorre dalla comunicazione di tale ordinanza, sicché la data di quest'ultima non è solo presupposto dell'impugnazione in sé considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, restando onere del ricorrente allegare gli elementi necessari per configurarne la tempestività e cioè la data di comunicazione dell'ordinanza di secondo grado ([Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 9.10.2015, n. 20236](#)).

Il ricorso va poi svolto non contro l'ordinanza della Corte d'appello, bensì contro la sentenza di primo grado, pur venendo in contestazione la infondatezza nel merito del gravame, essendo l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex [art. 348 ter c.p.c.](#), è ricorribile per cassazione, ai sensi

dell'art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui all'[art. 348 bis c.p.c., comma 2](#) e [art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo](#)), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso ([Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza del 2.2.2016, n. 1914](#)).

Massime rilevanti

In caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'[art. 348 bis c.p.c.](#), il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo [art. 348 ter c.p.c.](#), dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame - si identifica in quello "breve" di cui all'[art. 325 c.p.c., comma 2](#) (Sez. 6-3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv. 638297; conf. Sez. 6-3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015, Rv. 636288; Sez. 6-3, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015, Rv. 635912);

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.7.2016, n. 14437

...omissis...

Occorre premettere: che in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame - si identifica in quello "breve" di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2 (Sez. 6-3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv. 638297; conf. Sez. 6-3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015, Rv. 636288; Sez. 6-3, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015, Rv. 635912); che il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in caso di ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., decorre dalla comunicazione di tale ordinanza, sicché la data di quest'ultima non è solo presupposto dell'impugnazione in sé considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, restando onere del ricorrente allegare gli elementi necessari per configurarne la tempestività e cioè la data di comunicazione dell'ordinanza di secondo grado (Sez. 6-3, Sentenza n. 20236 del 09/10/2015, Rv. 637570).

Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, manca del tutto l'indicazione della data di avvenuta comunicazione di deposito dell'ordinanza, essendosi limitata parte ricorrente ad indicare la data di notificazione; ebbene, anche a considerare la data della notificazione, il ricorso non sarebbe comunque tempestivo, nemmeno tenendo conto dell'invocata sospensione dei termini ai sensi del D.L. n. 74 del 2012, convertito in L. n. 122 del 2012.

Afferma il ricorrente (pagina 2) che la legislazione speciale emanata in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 ha sospeso la decorrenza dei termini processuali fino al 30 giugno 2013; ebbene, pur a prescindere da una valutazione di applicabilità di tale normativa speciale al caso in questione, occorre rilevare che da tale data sarebbe decorso il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione, termine scadente il successivo 14 ottobre,

mentre il ricorso è datato 12 novembre 2013 (e notificato in data 13-14 novembre).

Si deve, inoltre, rilevare che il ricorso viene svolto inammissibilmente contro l'ordinanza della Corte d'appello e non contro la sentenza di primo grado, pur venendo in contestazione la infondatezza nel merito del gravame (Sez. 6-1, Ordinanza n. 20470 del 12/10/2015, Rv. 637505), mentre l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui all'art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368).

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

pqm

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente bbbbb., che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.